

Vita, morte e MIRACOLI

L'avventurosa storia dell'istituto di previdenza dei dirigenti industriali, fino all'ultimo colpo di scena: il passaggio sotto le ali dell'Inps

Le modalità della confluenza dell'Inpdai nell'Inps, attuata con disposizioni inserite nel disegno di legge finanziaria per il 2003 all'art. 42, rappresenta l'ennesimo capitolo (e purtroppo non certo l'ultimo) di una lunga storia di iniquità del nostro sistema previdenziale, che si ricollega a una sua eccessiva frammentazione in numerose gestioni, che hanno dato luogo a gravi quanto ingiustificate disparità di trattamento tra le diverse categorie di lavoratori subordinati.

È accaduto, infatti, che a partire dall'istituzione del regime generale obbligatorio disposto con decorrenza dal 1° luglio 1920 con decreto legge n. 603/19, diverse categorie di lavoratori subordinati operanti in settori dell'economia e della vita sociale particolarmente delicati e, di conseguenza, dotate di notevole forza contrattuale e capacità di esercitare pressione anche sul potere politico, sono riuscite in passato a ottenere trattamenti previdenziali sostitutivi del regime generale, privilegiati in misura più o meno accentuata rispetto a quelli del regime generale stesso.

In particolare, i principali privilegi sono consistiti nel versamento dei contributi sulla base di aliquote contributive più basse, nel calcolo della pensione con più elevate aliquote di rendimento e secondo più elevate percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione nel conseguimento dell'anzianità contributiva massima in un numero di anni inferiore a 40, ecc. Tutto ciò facendo appello a presunte "peculiarità del rapporto di lavoro" (che peraltro, laddove esistenti, erano spesso anch'esse più favorevoli rispetto a quelle di un comune rapporto di lavoro) e a un non meglio specificato principio di "pluralismo previdenziale" che, non si comprende in base a quali criteri, sarebbero dovuti essere elementi idonei a giustificare il riconoscimento di trattamenti privilegiati.

Al riguardo sono però da sottolineare, accanto alle responsabilità delle categorie stesse, quelle certamente ancora più gravi del legislatore, che purtroppo ha speso subito passivamente le spinte corporative.

Né può valere a giustificare in qualche modo il legislatore la considerazione che al momento della richiesta di istituire una particolare gestione pensionistica la situazione finanziaria delle categorie interessate sembrava non destare preoccupazioni.

È evidente, infatti, che all'inizio della sua operatività ogni gestione pensionistica è destinata soltanto a incassare la contribuzione versata, senza dover erogare alcuna prestazione, in quanto l'attività erogatrice comincerà in modo graduale e in presenza, nella fase iniziale, di un rapporto estremamente favorevole tra iscritti e pensionati, rapporto comunque destinato fatalmente a deteriorarsi con il trascorrere del tempo.

Va peraltro ricordato che non sono mancati momenti in cui è sembrato che il legislatore avesse trovato il coraggio di affrontare e risolvere il problema dell'eccessiva proliferazione di forme previdenziali.

Basti ricordare al riguardo il disegno di legge n. 2486, presentato alla Camera dei deputati il 21/10/1978 (poi decaduto) e il successivo disegno di legge n. 1296, presentato alla medesima Camera il 23/7/1980.

Questi due disegni di legge prevedevano addirittura la drastica soluzione dell'"unificazione" di tutti i regimi pensionistici nel regime generale gestito dall'Inps, facendo propria una proposta formulata in tal senso, in precedenza, dalla federazione unitaria Cgil, Cisl e Uil, in un documento approvato nel novembre del 1977, che contemplava l'iscrizione di tutti i lavoratori, privati e pubblici, a partire dall'1/1/1979, in un solo regime generale.

Non avendo trovato accoglimento, tale proposta fu ribadita in un successivo documento sottoposto all'ap-

dell'Inpdai

provazione della predetta federazione unitaria il 9/5/1983, la cui attuazione sarebbe dovuta avvenire con effetto dall'1/1/1984.

Neanche in questa seconda occasione la proposta fu recepita dal legislatore, sia a causa delle forti resistenze opposte dalle categorie interessate al mantenimento dei trattamenti privilegiati, sia perché essa suscitava fondati dubbi di incostituzionalità, in quanto in contrasto con l'art. 38, comma 4, della Costituzione, il quale dispone che ai compiti di assistenza e previdenza "provvedono organi e istituti (non quindi un solo istituto) predisposti o integrati dallo stato".

In ogni caso, con la legge n. 335/95 si giunse a prevedere, non già l'unificazione, bensì "l'armonizzazione dei regimi pensionistici alle norme del regime generale nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi" (art. 1, comma 1).

I primi interventi di armonizzazione si sono avuti nel 1996 con l'emanazione di tre decreti legislativi (n. 414/96, n. 562/96 e n. 658/96) che hanno profondamente modificato, rispettivamente, il regime del fondo trasporti, del fondo Enel e del fondo telefonici, prevedendo un progressivo allineamento delle aliquote contributive a quelle del regime generale, e l'applicazione del meno favorevole sistema di calcolo delle pensioni vigente nel regime generale, ma con il criterio del pro-rata, cioè con riferimento alle sole anzianità contributive maturate successivamente alle nuove disposizioni, garantendo quindi l'applicazione delle precedenti regole più favorevoli per i periodi pregressi.

È da rilevare, peraltro, che questi interventi si sono rivelati insufficienti e, soprattutto, tardivi rispetto alla grave situazione di squilibrio determinatasi nel tempo nel fondo trasporti e nel fondo Enel, mentre quello dei telefonici è al momento ancora in attivo.

Il legislatore ha pertanto disposto la soppressione di tali fondi e la loro confluenza nel regime generale sia pure con evidenza contabile separata, sia del fondo trasporti, con decorrenza retroattiva all'1/1/1996 (rif. decreto legislativo n. 414/96), sia degli altri due fondi con effetto dall'1/1/2000 (rif. art. 41 della legge n. 488/99, legge finanziaria per il 2000).

L'operazione di "confluenza" dei predetti fondi nel

fondo pensione lavoratori dipendenti si è risolta, per il bilancio dell'Inps, complessivamente considerato, in un aggravio (calcolato in lire sulla base del preconsuntivo 2001) di 9.431 miliardi di disavanzi netti di esercizio, di 14.760 miliardi di deficit patrimoniale netto (che comprende 5.329 miliardi di deficit patrimoniale netto al 31/12/1999) e di 15.465 miliardi di esposizione finanziaria debitoria.

Va tuttavia puntualizzato che, diversamente da quanto previsto per la confluenza dell'Inpdai nell'Inps, alle aziende operanti nei settori sopra menzionati (Enel, trasporti e telefonici) è stato richiesto un contributo aggiuntivo da versare all'Inps a fronte delle maggiori esigenze finanziarie derivanti dall'operazione, contributo così modulato:

- **Enel e aziende elettriche private** - contributo straordinario pari a complessive L. 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002;
- **Pubblici servizi di telefonia** - contributo pari a L. 150 miliardi nel medesimo triennio;
- **Trasporti** - per i lavoratori in servizio alla data del 31/12/1995, l'aliquota contributiva complessiva applicata (36,46%, di cui l'11,219% a carico dei lavoratori) è di qualche punto percentuale superiore di quella prevista nell'Ago, Assicurazione generale obbligatoria (32,70% di cui 23,81% a carico dell'azienda e 8,89% a carico del dipendente). Tale misura resterà invariata fino a che l'aliquota in vigore nell'Ago non raggiungerà la misura stessa. A carico delle aziende è inoltre dovuto un contributo pari ai 2/3 della differenza tra le due aliquote contributive (36,46% e 32,70%) per 5 anni, prorogabili con decreto ministeriale.

In particolare: un po' di storia dell'Inpdai

La previdenza dei dirigenti di aziende industriali nacque nell'ottobre del 1929 per iniziativa dell'Anfdai (Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali) che promosse tra i propri soci una forma di pre-

LA PRIVATIZZAZIONE ABORTITA

La clamorosa retromarcia che ha portato alla confluenza dell'Inpdai nell'Inps

Tra le numerose azioni intraprese dai rappresentanti dei dirigenti industriali al fine di difendere l'autonomia previdenziale della categoria, merita un approfondimento il tentativo di trasformare l'Inpdai da ente di diritto pubblico a ente privatizzato. Operazione che ha visto la Fndai impegnata in una lunga ed estenuante trattativa che si è conclusa con una clamorosa quanto mortificante retromarcia. Ripercorriamo le tappe principali del lungo iter seguito dall'allora Fndai dall'ottobre '93 al dicembre '95.

Ottobre '93

In fase di predisposizione della finanziaria '94 si comincia a parlare di riordino del sistema previdenziale e, in tale quadro, di privatizzazione degli enti di previdenza autonomi. La Fndai si attiva e fa approvare dalla Camera dei deputati un ordine del giorno con cui il Governo si impegna a rispettare il pluralismo previdenziale e, nell'ambito del progetto di privatizzazione, i principi sanciti dall'art. 38 della Costituzione.

Dicembre '93

(legge delega n. 537)

Il Parlamento, nell'ambito della legge finanziaria, approva la legge delega n. 537. Con tale legge il Governo viene delegato a emanare - entro sei mesi - uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza. Vengono fissati i criteri del riordino e viene prevista l'esclusione dell'incorporazione nell'Inps unicamente di quegli enti autonomi e autosufficienti purché trasformati in fondazioni o associazioni di diritto privato. Si ribadisce che le categorie appartenenti a tali enti dovranno restare iscritte agli enti stessi.

Febbraio '94

(inizia l'iter attuativo della legge delega n. 537)

Ci si trova di fronte a un bivio: privatizzare l'Inpdai o accettare la sua incorpora-

zione nell'Inps con la conseguente fine dell'autonomia previdenziale della categoria. La scelta è obbligata, l'Inpdai va privatizzato.

Circolano bozze sul disegno del riassetto totalmente contrastanti con i principi ispiratori della legge delega n. 537.

Comincia un duro confronto tra la Fndai e il Governo Ciampi (ministro del lavoro Giugni).

23 febbraio '94

Il confronto non procede come auspicato: la Fndai proclama lo stato di agitazione della categoria.

1° marzo '94

Il ministro del lavoro Giugni convoca la Fndai e la Fnsi (Federazione della stampa).

Inizia un negoziato fittissimo e non facile che si interrompe a metà marzo perché assolutamente privo di sbocchi soddisfacenti.

Interviene a mediare la presidenza del consiglio. Riprende il confronto e si arriva a uno schema di decreto legislativo su cui Fndai e Fnsi esprimono il loro assenso.

30 marzo '94

Il consiglio dei ministri approva lo schema di decreto legislativo non nel testo concordato ma inserendovi a sorpresa un comma ove si dà la possibilità, agli iscritti ai vari enti autonomi, di optare per l'Inps entro un anno dalla definitiva privatizzazione.

La Fndai denuncia immediatamente tale variazione considerandola non solo modificativa degli accordi presi con il ministro del lavoro ma soprattutto contraria ai principi della legge delega e pericolosissima per un sistema previdenziale a ripartizione.

Lo scioglimento del Parlamento impedisce ulteriori azioni.

Giugno '94

(decreto legge n. 509)

Il nuovo Parlamento prende in esame lo schema approvato dal Governo Ciampi ai sensi della legge delega n. 537/93 e, secondo la Fndai, sotto la spinta di componenti politiche e sindacali da

sempre contrarie alla privatizzazione e propugnatrici dell'idea del "grande Inps", vara un provvedimento che non solo mantiene il diritto di opzione individuale, ma introduce anche l'obbligo delle cinque annualità di riserva legale.

Nonostante le denunce e le pressioni messe in atto dalla Fndai, viene quindi emanato il decreto legge n. 509, il quale fissa tutta una serie di vincoli e controlli e introduce la figura del commissario nei casi di squilibrio finanziario degli enti privatizzati.

Giugno '94 - Dicembre '94

Inizia un confronto non facile con la stessa Confindustria orientata a una delibera di privatizzazione condizionata a un esame approfondito della situazione dell'Istituto.

22 dicembre '94

La Fndai il 22 dicembre '94 dà mandato ai propri consiglieri di votare per la privatizzazione.

Gennaio '95

La difficile fase di trasformazione dell'Istituto necessita di un'azione concorde di tutte le forze sociali coinvolte nell'Inpdai: la Fndai avvia un'azione per recuperare i rapporti con Confindustria.

27 aprile '95

Con accordo sindacale del 27 aprile '95 si decide un'azione comune a livello politico e parlamentare per rimuovere l'opzione e il vincolo delle cinque annualità di riserva legale, oltre a tentare di avviare un graduale o parziale recupero degli oneri impropri versati all'Inps.

Punto nodale di tale accordo è un impegno comune per la difesa dell'Istituto.

Nell'accordo si sancisce che a consuntivo di tali azioni in comune ed entro il 30 settembre '95 le parti avrebbero deciso le iniziative più opportune.

8 agosto '95

(legge n. 335)

Dopo un lungo iter l'8 agosto '95 viene varata la riforma del sistema pensionistico: la legge n. 335. Anche durante l'iter parlamentare di questa legge continuano i tentativi di rimuovere i vincoli che caratterizzavano la privatizzazione; ma anche quest'azione non produce effetti: tutti i vari emendamenti presentati vengono fatti "cadere" nonostante l'azione congiunta Fndai - Confindustria (se in tale ambito si otteneva il recupero degli oneri impropri a condizione di un

esercizio da parte dell'ente dell'opzione al sistema contributivo, dall'altra veniva resa obbligatoria, per gli enti privatizzati, la predisposizione di un bilancio tecnico attuariale a quindici anni).

Nel frattempo studi e proiezioni attuariali sviluppate dall'Inpdai facevano emergere le difficoltà dell'Istituto ad accantonare le risorse necessarie a costituire e mantenere nel tempo la prevista riserva legale di cinque annualità.

Si decide di raffreddare l'iter di completamento della privatizzazione ritardando l'approvazione finale dello statuto della fondazione Inpdai anche sulla base delle osservazioni formulate dal ministero del Lavoro e quindi evitare le conseguenze previste dal decreto n. 509 (commissariamento dell'Istituto in caso di disequilibrio di bilancio tecnico attuariale non rispetto di quanto previsto dal citato decreto). Coerentemente con i contenuti dell'accordo sindacale 27 aprile Fndai e Confindustria decidono di verificare la possibilità di revocare la delibera di privatizzazione avviando contatti con il Governo.

Si individuano gli spazi giuridici (iter privatizzazione non completato, esaurimento degli effetti della legge delega n. 537, pieno vigore della legge n. 967/53 istitutiva dell'Istituto) e su queste basi si cerca il consenso del Governo.

25 novembre '95

Il consiglio nazionale Fndai dopo un difficile dibattito esprime il proprio assenso al progetto di revoca della privatizzazione dell'Inpdai.

2 dicembre '95

Il Governo inserisce, in un decreto in via di reiterazione, l'aggancio giuridico che consente di operare la revoca.

5 dicembre '95

Il consiglio di amministrazione dell'Inpdai sulla base di quanto previsto all'art. 18 del decreto legge n. 515 del 4 dicembre '95 delibera, all'unanimità, la revoca della decisione assunta il 22 dicembre '94, riportando l'Inpdai nella sua precedente connotazione giuridica di ente previdenziale di diritto pubblico sostitutivo e autonomo rispetto all'Inps.

videnza su basi volontarie, affidandone la gestione a un istituto creato al proprio interno a norma dell'art. 4 della legge 3/4/1926, n. 563, denominato Ipdai (Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali). Data l'epoca in cui sorse non si può non riconoscere che l'iniziativa - a differenza di quanto rilevato sopra circa le tre forme previdenziali - non era ispirata all'intendimento di sottrarsi al regime generale, in quanto, in base alla legislazione allora in vigore, i dirigenti si trovavano nell'impossibilità pratica di aderire al regime generale. Tale legislazione escludeva infatti dall'iscrivibilità a quest'ultimo regime i lavoratori che percepivano una retribuzione mensile superiore a L. 800.

Ciò nella convinzione che, oltre un certo livello di reddito, fosse giusto demandare ai singoli l'onere di provvedere ai bisogni futuri.

Questa prima iniziativa non ebbe il successo sperato (vi aderì solo il 10% circa degli associati).

Del fallimento dell'iniziativa prese atto il Comitato amministratore dell'Ipdai il 13/2/1937 e, nell'ottobre dello stesso anno, fu istituita, a seguito di trattative tra l'Anfdai e la Confederazione generale fascista dell'industria, la prima forma di previdenza contrattuale della categoria, analoga a quella che si era già diffusa nell'ambito di molte aziende di medie e grandi dimensioni.

La denominazione dell'Istituto cambiò da Ipdai a Ipadai a seguito delle modifiche statutarie approvate il 25/1/1940, per sottolinearne anche l'attività di assistenza. L'attività dell'Ipadai proseguì senza particolari problemi (salvo le difficoltà insorte nel periodo della seconda guerra mondiale) fino al momento dell'emanazione della legge 28/7/1950, n. 633, che abolì - con effetto dall'1/9/1950 - il limite di retribuzione oltre il quale non si era assoggettabili all'obbligo assicurativo nel regime generale Inps (limite che nel frattempo era stato aumentato a L. 1.500 mensili con regio decreto legge 14/4/1939, n. 636). È evidente che con l'emanazione della legge n. 633/50 veniva a mancare se non l'unica, quanto meno la principale ragione idonea a giustificare l'esistenza di una forma particolare di previdenza per i dirigenti dell'industria: a decorrere dall'1/9/1950, infatti, essi avrebbero avuto la possibilità, anzi l'obbligo, di iscriversi all'Inps. Tanto è vero che l'Inps cominciò a pretendere il versamento della contribuzione.

Ma l'Ipadai, ormai *dimentico della motivazione di fondo delle proprie origini e teso a conservare comunque il proprio trattamento privilegiato (aliquote contributive più basse e prestazioni più elevate)* contestò la pretesa dell'Inps e, rivolgendosi al ministero del Lavoro, eccepì l'inapplicabilità della legge n. 633/50 ai dirigenti, in quanto nella stessa si faceva riferimento soltanto agli "impiegati" e non anche ai dirigenti.

Il ministero del Lavoro, dopo aver chiesto un parere al Consiglio di stato, si pronunciò per l'applicabilità dell'obbligo assicurativo anche ai dirigenti industriali. A questo punto avvenne qualcosa che non si sa se attribuire in maggior misura alla straordinaria forza della categoria o all'ancor più straordinaria debolezza del Governo e del legislatore.

Il ministero del Lavoro "suggerì" ai dirigenti industriali di richiedere l'emanazione di un'apposita legge per trasformare l'Ipdai in ente pubblico previdenziale autonomo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base di un progetto pensionistico predisposto dalla categoria.

Ovviamente il "suggerimento" del ministero venne immediatamente accolto dai dirigenti industriali, che elaborarono il progetto richiesto poi trasformato in disegno di legge.

In attesa della conclusione del relativo iter legislativo, il ministero del Lavoro emanò un provvedimento (9/6/1952), più volte poi prorogato, con il quale autorizzò la continuazione dei versamenti all'Ipdai.

L'iter del disegno di legge si concluse con l'approvazione della legge 27/12/1953, n. 967, con la quale venne istituito l'Inpdai.

L'ultracinquantennale opposizione dell'Inpdai alla confluenza nell'Inps

Tutto ciò premesso in merito alle origini dell'Inpdai, può dirsi che quasi tutte le sue successive vicende, fino alla situazione fallimentare delineatasi negli ultimi anni, sono state caratterizzate da atteggiamenti analoghi a quelli tenuti in occasione dall'emanazione della legge n. 633/50, che avevano portato alla sua nascita.

Il pervicace attaccamento ai trattamenti privilegiati derivanti dalla propria autonomia previdenziale, hanno indotto la Federazione dei dirigenti di aziende industriali a non voler vedere i numerosi segnali di pericolo per la propria sopravvivenza e ad avventurarsi in comportamenti tutti intesi ad evitare la confluenza nell'Inps.

In proposito si ricordano le seguenti iniziative:

- a) l'opzione per la privatizzazione dell'Istituto esercitata alla fine del 1994 (decreto legislativo 30/6/1994, n. 509, all. A) e la penosa revoca di tale opzione a cui l'Inpdai si vide costretto alla fine del 1995. Anche tale comportamento fu dettato dalla preoccupazione - ormai divenuta quasi ossessiva - di essere incorporati nell'Inps, in applicazione dell'art. 1, comma 32, della legge n. 537/93 (Finanziaria 1994). La scelta della privatizzazione appare al limite dell'assurdo, specie ove si consideri che tra le condizioni che gli enti privatizzati erano obbligati a rispettare vi era quella severissima della previsione di una riserva legale di misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere, mentre il bilancio previdenziale dell'Inpdai si era chiuso con un attivo di appena 11 miliardi di lire nel 1993, e quello dell'anno 1994 si sarebbe chiuso addirittura con un passivo di 135 miliardi di lire. La Fndai tentò invano di ottenere una riduzione di tale riserva da 5 a 2 annualità, anche se ormai la situazione era tale che forse non sarebbe stata sufficiente neanche la totale eliminazione della previsione di tale riserva legale, considerato che, a partire dal 1995, la situazione finanzia-

ria dell'Inpdai è andata sempre peggiorando. Anche l'escamotage posto in atto dall'Inpdai di procedere a un'artificiosa super rivalutazione del proprio patrimonio immobiliare (che, oltretutto, nel 1996 aveva dato reddito zero) si rivelò del tutto insufficiente ai fini dell'osservanza della condizione relativa alla riserva legale;

- b) è da ritenere anch'essa ispirata all'intento di evitare di confluire nell'Inps la decisa opposizione manifestata dalla Fndai all'approvazione dell'art. 57 della legge 17/5/1999, n. 144, contenente una norma di delega concernente il riordino degli enti previdenziali. La disposizione prevedeva, in particolare, la fusione per incorporazione di enti con finalità omologhe, analoghe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, e in soli due enti separati per le altre funzioni previdenziali: uno per i dipendenti pubblici, l'altro per ogni altro beneficiario. In particolare, quindi, sarebbero dovuti sopravvivere solo l'Inail, l'Inpdap e l'Inps. Ma ciò che appare ancora meno comprensibile è che la protesta si è ripetuta nel momento in cui il predetto art. 57 è stato ripreso nel disegno di legge n. 2145 (tuttora all'esame del Parlamento), con l'emissione da parte della Fndai di un duro comunicato stampa contro "l'accasermamento nell'Inps" di tutti i lavoratori privati e la violazione del "principio del rispetto della pluralità degli organismi assicurativi". Quel che maggiormente stupisce di questa seconda protesta è che essa è avvenuta il 13/12/2001, cioè circa un anno e due mesi dopo che la Fndai, divenuta nel frattempo Federmanager, aveva sottoscritto con la Confindustria il 24/10/2000 un documento con il quale le due organizzazioni avevano approfondito l'ipotesi di una confluenza nell'Inps ed erano ormai quasi alla vigilia della sottoscrizione del conseguente "avviso comune" (maggio 2002);
- c) un'altra via seguita per lungo tempo dalla Fndai, pur sempre allo scopo di evitare di confluire nell'Inps, è stata quella di realizzare il cosiddetto "Grande Inpdai", cioè la concentrazione nell'Inpdai dell'intera dirigenza, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza. Ciò evidentemente allo scopo di migliorare il rapporto tra iscritti e pensionati che andava sempre peggiorando. Senonché il progetto si è rivelato di difficile attuazione per diversi motivi: forti perplessità dei dirigenti degli altri settori circa l'opportunità di aderire a un'iniziativa che comportava il grave rischio di vedersi coinvolti in situazioni di squilibrio finanziario; estrema difficoltà di coinvolgere i dirigenti pubblici per le profonde diversità delle loro normative previdenziali e, soprattutto, a partire dall'emanazione del decreto legislativo n. 181/97 (armonizzazione della normativa Inpdai con quella Inps), attenuazione delle difformità tra le normative e addirittura totale eliminazione delle residue differenze nel medio termine.

L'accettazione da parte dell'Inpdai dell'idea di confluire nell'Inps - sue "cause"

Dopo il fallimento delle iniziative da ultimo ricordate, la Federmanager si è infine vista costretta a rinunciare ad ogni velleità di sopravvivenza dell'Inpdai e a chiedere ufficialmente, d'accordo con Confindustria, "l'accasermamento" nel tanto deprecato "calderone" dell'Inps.

È da rilevare che neanche in tale occasione Federmanager ha tradito il proprio dna: con arroganza ha creduto di poter imporre, nell'avviso comune, una serie di condizioni alla propria confluenza, quasi come se questa venisse richiesta nell'interesse del regime generale e della collettività, e non nel proprio.

Quanto alle cause che hanno concorso a determinare la grave crisi gestionale dell'Inpdai, è da dire che esse possono distinguersi in due gruppi: alcune, tipiche dei fondi sostitutivi, che sono le stesse di quelle all'origine delle analoghe crisi finanziarie degli altri fondi "speciali" recentemente confluiti nell'Inps (trasporti, elettrici, telefonici) e alcune di carattere generale. Le prime - di cui si è già fatto cenno - sono state le seguenti:


- a) aliquote contributive più basse - fino al 31/12/1996 (vedi tab. 1 e grafico);

Tab. 1 - Aliquote contributive Inps e Inpdai

(al netto del contributo dello 0,10% per asili nido)

	INPS totale	INPDAI totale
1960	15,75	15,00
1970	20,80	15,00
1975	21,61	19,00
1/3-31/12/1980	24,31	23,00
1985	24,96	23,00
1/1-31/5/1990	26,72	23,00
1/6-31/12/1990	26,82	23,00
1/1-30/4/1991	26,12	23,60
1/5-31/12/1991	26,47	23,75
1/1-30/6/1992	26,47	23,75
1/7-31/12/1992	27,07	24,35
1993	27,22	24,65
1994	27,22	24,65
1995	27,27	24,65
1996	32,70	25,35
1997	32,70	32,70

Aliquote contributive Inps e Inpdai e differenza percentuale



Dal 1° gennaio 1997 le aliquote sono coincidenti in entrambi i sistemi pensionistici.

n.b. Per entrambi gli enti non è stato considerato l'1% aggiuntivo a carico del dirigente da applicarsi sugli importi superiori alla prima fascia di retribuzione.


- b) aliquote di rendimento più elevate, anche se è da ricordare che, con decorrenza dall'1/1/1995, è stata ridotta al livello di quella del regime generale l'aliquota relativa alla prima fascia di retribuzione pensionabile (dal 2,66 al 2%);
- c) fasce di retribuzione pensionabile più elevate (tab. 2);
- d) calcolo in trentesimi anziché in quarantesimi per le anzianità contributive fino al 31/12/1994;
- e) progressivo peggioramento del rapporto iscritti-pensionati (tabb. 3 e 4), ridottosi ormai addirittura a una percentuale inferiore all'unità (0,94 nel 2001; 0,93 per il 2002).

Le seconde cause, di carattere generale - invocate a sproposito da Federmanager come "particolari" dell'Inpdai - sono le seguenti:

- a) invecchiamento della popolazione
- e, in stretta connessione con questo,
- b) l'eccessivo ricorso all'istituto della pensione di anzianità.

Tab. 2 - Aliquote e fasce di retribuzione media pensionabile 2002

L'aliquota di rendimento costituisce l'elemento di raccordo tra la retribuzione pensionabile e l'anzianità contributiva. È la percentuale da applicare alla retribuzione media pensionabile per ogni anno di contribuzione. L'aliquota di rendimento è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite di € 36.093 annui per poi decrescere per fasce di reddito superiori. Ciò vuol dire che per l'Inps con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%; tali percentuali descomponono poi in funzione della crescita della retribuzione annualmente percepita. Si hanno dei rendimenti pensionistici diversi a seconda



Tab. 3 - ISCRITTI INPDAI
Rapporto dirigenti versanti/pensionati
dal 1990 al 2002

Anno	Attivi versanti	Pensionati	Rapporto
1990	n.d.	n.d.	2,45
1991	n.d.	n.d.	2,31
1992	n.d.	n.d.	2,23
1993	n.d.	n.d.	2,06
1994	n.d.	n.d.	1,43
1995	n.d.	n.d.	1,26

Per gli anni dal '90 al '95 è stato reperito su varie fonti solo il valore del rapporto tra gli attivi e i pensionati

Anno	Attivi versanti	Pensionati	Rapporto
1996	81.098	68.280	1,19
1997	78.777	73.317	1,07
1998	78.252	77.079	1,02
1999	79.268	80.321	0,99
2000	80.382	83.738	0,96
2001	81.958	87.188	0,94
2002*	83.500	89.500	0,93

Fonte: bilanci consuntivi Inpdai 1999-2000-2001

*dato previsionale fonte Inpdai pubblicato su *Il Sole 24 Ore* del 23/9/2002, pag. 22

È del tutto evidente, infatti, che si tratta di cause che avrebbero comunque inciso non solo sui dirigenti dell'industria: come si è già avuto modo di sottolineare precedentemente, l'equivoco nasce dal fatto che la particolarità, nei fondi sostitutivi, non è data dalle suddette cause, bensì dagli effetti che tali situazioni generano su una categoria di iscritti costituente un "gruppo chiuso". Con riferimento all'Inpdai, le due cause sopra ripor-

dei periodi di contribuzione presi in considerazione per il calcolo della pensione (quota A per i contributi maturati fino al 31 dicembre 1992 e quota B per i contributi maturati dal 1° gennaio 1993 fino al mese precedente la decorrenza di pensione).

A titolo esemplificativo riportiamo in calce la tabella dove sono riassunte le aliquote di rendimento annuo e le corrispondenti fasce di retribuzione pensionabile in lire applicate dai due istituti di previdenza, nell'anno 2002, per calcolare la quota B.

Retribuzione lorda Inpdai (importi in lire)	Aliquote %	Retribuzione lorda Inps (importi in lire)	Aliquote %
0 - 69.886.000	2,00	0 - 69.886.000	2,00
69.886.001 - 130.000.000	1,60	69.886.001 - 92.948.000	1,60
130.000.001 - 195.000.000	1,35	92.948.001 - 116.010.000	1,35
195.000.001 - 230.000.000	1,10	116.010.001 - 132.783.000	1,10
230.000.001 - 277.090.000	0,90	oltre 132.783.000	0,90

Fonte: Fendac

Tab. 4 - INPS/INPDAl Raffronto pensioni/contributi

Per poter illustrare in maniera chiara e sintetica i privilegi pensionistici e contributivi goduti negli anni dai dirigenti e dalle aziende industriali, abbiamo chiesto all'ufficio sindacale della Fendac alcuni calcoli comparativi delle prestazioni e dei versamenti contributivi nelle due diverse gestioni.

È stato allo scopo ipotizzato il caso della pensione di anzianità liquidata con 35 anni di anzianità contributiva, precisando che nel calcolo Inpdai tale anzianità contributiva è stata considerata maturata in parte (15 anni) in qualità di impiegato presso l'Inps e in parte (20 anni) presso l'Inpdai stesso.

Le retribuzioni annue medie pensionabili sono state de-

sunte dalle statistiche Inps sulle retribuzioni medie annue, statistiche che decorrono dal 1991; per gli anni precedenti è stato utilizzato il metodo della traduzione dei valori in lire tramite coefficienti Istat.

In particolare, per il calcolo delle prestazioni pensionistiche sono stati considerati i seguenti parametri:

- **1980** – retribuzione media ultimi 3 anni = L. 34.000.000;
- **1987** – retribuzione media ultimi 5 anni = L. 83.000.000;
- **1994** – per la quota A (relativa all'anzianità contributiva maturata al 31/12/1992) retribuzione media ultimi 5 anni = L. 120.000.000; per la quota B (relativa all'anzianità contributiva dall'1/1/1993 in poi) retribuzione media ultimi 5,5 anni = L. 121.000.000;
- **2001** – per la quota A retribuzione media ultimi 5 anni = L. 160.000.000; per la quota B retribuzione media ultimi 10 anni = L. 154.000.000.

decorrenza	Pensione lorda annua			Contribuzione totale (azienda + dirigente) media annua riferita ai 20 anni precedenti il pensionamento			Pensione annua lorda in % sul capitale versato ²	
	Inps	Inpdai	maggior importo annuo rispetto Inps	Inps	Inpdai	risparmio medio annuo rispetto Inps	Inps	Inpdai
1/1/1980	10.080.000	17.342.000	7.262.000 +72,04%	3.464.602	2.190.633 ¹	1.273.969 -58,16%	14,55	39,58
1/1/1987	29.429.600	46.181.600	16.752.000 +56,92%	9.160.422	5.269.959 ¹	3.890.463 -73,82%	16,06	43,82
1/1/1994	66.900.000	72.186.950	5.286.950 +7,90%	18.903.793	13.492.409	5.411.384 -40,11%	17,69	26,75
1/1/2001	85.527.500	88.902.000	3.374.500 +3,95%	33.952.617	28.518.658	5.433.959 -19,05%	12,60	15,59

Fonte: Fendac

¹ Il notevole risparmio contributivo nei primi due esempi è determinato dal cosiddetto "tetto pensionistico": nell'Inpdai, infatti, il tetto pensionistico era anche contributivo e quindi la contribuzione veniva versata solo entro i limiti di tale massimale e non sull'intera retribuzione, come invece avveniva nell'Inps.

² Per capitale versato si è considerato quello relativo ai soli ultimi 20 anni moltiplicando la contribuzione totale media annua per 20

tate hanno in pratica concorso in misura particolarmente rilevante solo ad accelerare il peggioramento del rapporto iscritti-pensionati e, conseguentemente, lo squilibrio finanziario, proprio perché esse hanno inciso su un gruppo circoscritto, isolato rispetto alla generalità degli assicurati.

Avviso comune Confindustria-Federmanager per la confluenza dell'Inpdai nell'Inps e la legge finanziaria per il 2003

Ci si occuperà ora brevemente delle "condizioni" che Federmanager, con l'appoggio di Confindustria, ha ri-


tenuto di poter imporre al Governo per la sua confluenza nell'Inps.

Ancora una volta - così come avvenuto addirittura 52 anni or sono in occasione dell'emanazione della legge n. 633/50 - la lobby confindustriale è nuovamente premiata da Governo e Parlamento.

Nella legge finanziaria per il 2003, le pretese di Federmanager risultano infatti in gran parte accolte (nell'art. 42 del disegno di legge). In merito a quest'ultimo articolo si formulano le prime osservazioni.

Nel comma 1 vengono accolte le "condizioni" poste al punto 1 dell'avviso comune (soppressione dell'Inpdai con effetto dalla data di entrata in vigore della legge e trasferimento delle sue funzioni e strutture all'Inps che gli succede nei rapporti attivi e passivi).

Viene poi precisato che saranno iscritti all'Inps gli assicurati e i pensionati Inpdai. Non risulta accolta la richiesta di istituire presso l'Inps, sia pure solo



per un periodo transitorio di 3 anni, una “gestione separata” attraverso la costituzione di un apposito comitato.

Ciò sembra positivo: si tratta, infatti, di una richiesta che potrebbe nascondere l'insidia di voler comunque conservare una propria specificità, anche dopo la confluenza nell'Inps, nella speranza magari di risorgere in futuro ancora una volta come ente autonomo.

La disposizione si limita a prevedere, in luogo della “gestione separata”, soltanto “un'evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”, così come deciso nei precedenti casi di confluenza di fondi speciali nell'Inps.

A tale soluzione positiva fa da contraltare la norma contenuta nel successivo comma 6 che prevede - per giunta senza che la relativa richiesta sia contenuta nell'avviso comune¹ - l'integrazione del Comitato gestore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con “un rappresentante dell'organizzazione maggiormente rappresentativa della categoria” sia pure “limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali”. Tale provvedimento dovrà essere attuato con apposito decreto del ministro del lavoro. Dalla previsione di questa integrazione di cui beneficerà Federmanager, discende l'assurda conseguenza che mentre i dirigenti industriali (“ultimi arrivati”) avranno garantita la presenza di un loro rappresentante nel Fpld quando si discuterà dei loro problemi, ciò non sarà possibile per i dirigenti degli altri settori, salvo la casuale presenza tra i lavoratori subordinati, normali membri del Fondo, di un dirigente di altro settore. Da ciò sembra doversi dedurre che la provenienza da un Istituto dissestato costituisce per il legislatore un titolo di merito che va premiato. Il comma 2 dell'art. 42 - in accoglimento della “condizione” di cui al punto 2 dell'avviso comune - prevede, in materia di calcolo delle pensioni, nei confronti degli assicurati provenienti dall'Inpdai, l'adozione del criterio del pro-rata:

- a) *applicazione della normativa Inpdai per la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva fino al 31/12/2002;*
- b) *applicazione della normativa Inps per la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva acquisita dall'1/1/2003.*

Sembrerebbe, quindi, non accolta l'assurda e iniqua pretesa di procedere a una non meglio specificata eliminazione graduale del massimale contributivo e pensionabile Inpdai in un triennio (punto 3 dell'avviso comune), limitando l'applicazione della normativa del regime generale nella sua interezza ai soli dirigenti di nuova iscrizione (punto 4).

L'accoglimento di tale pretesa, infatti, avrebbe comportato il parziale mantenimento del precedente

¹ Federmanager afferma di averla formulata e fatta verbalizzare in occasione degli incontri avuti presso il ministero del Lavoro.

Confluenza dell'Inpdai nell'Inps HANNO DETTO...

GIULIANO CAZZOLA

(dirigente generale del ministero del Welfare)

L'Espresso - 24/10/2002 - «Trovo semplicemente assurdo che nel paese in cui chi dorme sotto i ponti deve arrangiarsi e non si fa nulla contro la povertà, sia venuto in mente a qualcuno di salvare i dirigenti come fossero dei Cipputi qualsiasi».

PIERPAOLO BARETTA

(responsabile delle politiche previdenziali della Cisl)

L'Espresso - 24/10/2002 - «Qui non solo i figli pagano le pensioni dei padri, ma d'ora in poi anche quelle dei capi: mi sembra un po' troppo...».

Radiocor - Roma, 16/9/2002 - «L'annunciata confluenza dell'Inpdai nell'Inps, fatta al di fuori di qualsiasi riforma degli enti e senza alcun confronto preventivo con le parti sociali, si rivela una tipica operazione di malgoverno, che scarica debiti privati nei bilanci pubblici, a danno delle casse dell'Inps e dei pensionati».

MORENA PICCININI

(responsabile delle politiche previdenziali della Cgil)

L'Espresso - 24/10/2002 - «A parte che, guarda caso, certe decisioni vengono prese solo quando c'è un buco da coprire, è pensabile entrare nell'Inps senza discuterne con le parti sociali?».

ANTONIO PIZZINATO

(senatore Ds)

Indagine conoscitiva presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza sociale - 4/7/2002 - «Confindustria e gli industriali intendono farsi carico del riequilibrio, così come ha fatto negli anni Novanta il sistema bancario, o no? Oppure pensano che si debbano compiere due operazioni, ridurre i contributi e ridurre le tasse delle imprese, facendo in tal modo ricadere il costo di queste agevolazioni sulla collettività?».

LINO DUILIO

(senatore Margherita)

Indagine conoscitiva presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza sociale - 4/7/2002 - «Un altro elemento di cui si è poco parlato è il tipo di prestazioni erogate dall'istituto (Inpdai). È necessario tenere conto di ciò che in altre sedi (come ad esempio fondi presso l'Inps) documenta la persistenza di alcuni privilegi sul piano previdenziale... Non vorrei che arrivassimo a una situazione in cui da una parte si chiede aiuto in termini di regole e di finanziamenti e, dall'altra parte, non si mette in discussione nulla di livelli di prestazioni non identici ad altri».

trattamento privilegiato anche per periodi successivi all'entrata in vigore della legge (1/1/2003): ciò anche per i datori di lavoro, che avrebbero potuto continuare a versare la contribuzione entro il limite di un massimale.

Ciò premesso, è da dire che delle "condizioni" accettate dal Governo e recepite nel disegno di legge per la Finanziaria 2003, la più iniqua è quella relativa al criterio del pro-rata, come si può evincere da una simulazione di calcolo, riportata qui a fianco (tab. 5), a cura della stessa Federmanager, pubblicata nell'inserto "Progetto Manager" in *Italia Oggi* del 3 dicembre 2002. Né può valere a giustificare tale soluzione il fatto che lo stesso criterio era stato adottato anche in occasione delle precedenti ultime "confluenze". Com'è noto, infatti, ripetere gli errori è ancora più grave che com-

metterli per la prima volta. È quindi del tutto inaccettabile che, una volta avvenuta la confluenza, di due dirigenti iscritti ormai alla medesima gestione debba ricevere un trattamento peggiore colui che ha, per gli stessi periodi, versato contribuzione di misura più elevata.

L'iniquità di tale soluzione risulta del resto evidenziata anche nella relazione finale della Commissione Brambilla (membro, quest'ultimo, dell'attuale Governo che ora inopinatamente accetta questa "condizione") nella quale, con riferimento alle ultime confluenze, sottolinea l'assurdità che "per le anzianità pregresse possono continuare a trovare applicazione normative non armonizzate e il più delle volte ipergenerose a fronte di disavanzi delle relative gestioni molto alti". ■

ANTONIO D'AMATO

(Presidente di Confindustria)

Corriere della Sera - 3/10/2002 - «“Ognuno deve fare i suoi compiti a casa”: così ha risposto oggi a Bruxelles il presidente della Confindustria Antonio D'Amato a chi gli faceva notare che il premier Silvio Berlusconi aveva evocato un intervento dell'Europa in materia di pensioni. “Ognuno - ha detto D'Amato - deve saper trovare le proprie risorse strutturali e fondamentali e l'Europa deve saper affrontare questa sua fase costituente con la giusta capacità di progettare”. “Le riforme strutturali - ha aggiunto - sono quelle che toccano molte delle comode sacche corporative nelle quali l'Italia si è adagiata da lungo tempo”. “La spesa corrente - ha sottolineato - non è mai stata ridotta in valori assoluti: sono ormai quasi 15 anni che vale il 37-38% del Pil, il che vuol dire che in valori assoluti è cresciuta”. Occorre dunque da un lato “riqualificare la spesa corrente, dall'altro intervenire su sanità e pensioni».

[(ndr) ... alla faccia della coerenza, verrebbe voglia di aggiungere]

SERGIO BILLÈ

(Presidente di Confcommercio)

ItaliaOggi - 17/10/2002 - Billè, l'Inpdai mette a rischio l'Inps - «Il Presidente di Confcommercio, Sergio Billè, facendo riferimento al disavanzo di esercizio di circa un miliardo di euro l'anno che la collettività dovrà accollarsi come conseguenza della confluenza dell'Inpdai nell'Inps, il 16 ottobre scorso, in occasione dell'incontro con il ministro dell'economia, Giulio Tremonti, ha rilevato come questa sia “la prima volta in cui viene addossato all'Inps uno squilibrio di un ente non di stato. Una scelta che per di più nascerebbe da un avviso comune di solo due parti sociali, ovvero la Federmanager

e la Confindustria. Se si vuole evitare che venga varato un provvedimento in controtendenza rispetto all'impegno assunto dal governo di razionalizzare e contenere la spesa previdenziale, occorre mettere a punto una posizione comune che, superando l'avviso contrattuale assunto da due sole parti sociali, possa condurre a una scelta condivisa da tutte le parti interessate all'evoluzione del nostro sistema di sicurezza sociale».

Italia Oggi - 15/11/2002 - Finanziaria 2003. L'allarme sugli effetti della manovra lanciata ieri dai vertici Inps e Inpdap - «Inpdai nell'Inps. La confluenza della gestione Inpdai nel fondo subordinati dell'Inps, secondo il Civ (Consiglio di indirizzo e vigilanza, presieduto da Aldo Smolizza), peggiorerà i conti del fondo, che già nel 2001 ha registrato un passivo nel bilancio. Problematico anche l'assorbimento dei 900 dipendenti dell'Inpdai, 350 dei quali sono inquadriati come “portieri di stabili”».

ADRIANO MUSI

(Segretario generale aggiunto della Uil)

Reuters - Roma, 2/12/2002 - Finanziaria, Uil chiede riapertura confronto entro il 9 «Durante una conferenza stampa il segretario generale aggiunto della Uil, Adriano Musi, ha spiegato che “si tratta di una finanziaria inadeguata e insufficiente”. Il sindacalista ha anche sollevato il problema dell'assimilazione dell'Inpdai da parte dell'Inps: “È avvenuto senza una trattativa - ha precisato - e andrà a pesare sul debito dell'istituto nazionale di previdenza. Poi nessuno ci venga a dire che è aumentato il buco dell'Inps”».

Tab. 5 - Perdita dei diritti acquisiti: simulazione degli effetti

Dirigente: Mario Rossi

fascia retributiva media pensionabile: circa L. 170.000.000
anzianità contributiva di 35 anni di cui: - 20 anni di versamenti all'Inpdai
- 15 anni di versamenti all'Inps

	Mensile (L.)	Annuo (L.)
Totale pensione (come sarebbe stata liquidata dall'Inpdai)	7.900.000	103.000.000
Totale pensione (come sarebbe calcolata dall'Inps senza la salvaguardia dei diritti acquisiti)	6.900.000	90.000.000
Differenza	-1.000.000	-13.000.000
		- 12,62%

Fonte: “Progetto Manager”, *Italia Oggi* del 3 dicembre 2002